



CITTA' DI CASTELLAMONTE

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 del 24/03/2026

OGGETTO : CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAMONTE, SAN GIUSTO CANAVESE E LUSIGLIE' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE APPROVATA MEDIANTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23 FEBBRAIO 2026 - MODIFICA ART. 7 .

L'anno **2026**, addì **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50 c.1 del D.Lgs. 267/2000 mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MAZZA Pasquale Mario	Sindaco	X	
MEDAGLIA Teodoro	Vice Sindaco	X	
BETHAZ Claudio	Consigliere	X	
GOGGIO Damiano	Consigliere	X	
ADDIS Patrizia Maria	Consigliere	X	
BRACCO Mariangela	Consigliere	X	
OSELLO Martina	Consigliere	X	
MUSSO Alessandro	Consigliere	X	
MOROZZO Paolo	Consigliere	X	
SANTORO Rocco	Consigliere	X	
COPPO Valentina	Consigliere	X	
GARAFFA Francesco Fabio	Consigliere	X	
BARTOLI Dionigi	Consigliere		X
Totale		12	1

Assiste alla seduta il Segretario Generale **Dott. Sergio MAGGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'Assessore Mariangela BRACCO partecipa in videoconferenza telefonica, come disposto dal Regolamento approvato mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2022.

Il Signor **MAZZA Pasquale Mario** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTELLAMONTE, SAN GIUSTO CANAVESE E LUSIGLIE' PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE APPROVATA MEDIANTE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23 FEBBRAIO 2026 - MODIFICA ART. 7 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Segretario Comunale Dott. Sergio MAGGIO,

RICHIAMATA la propria deliberazione n.3 del 23.2.2026, con la quale si è provveduto all'approvazione della bozza di convenzione per il servizio di Segreteria tra i Comuni di Castellamonte, San Giusto Canavese e Lusigliè;

VISTO il Decreto Prefettizio n.15 del 25.2.2026 mediante il quale il dott. Sergio Maggio, iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Piemonte, fascia professionale A, n 3215 è stato assegnato alla Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Castellamonte, San Giusto C.se e Lusigliè;

DATO ATTO che nel suddetto Decreto Prefettizio si invitano le Amministrazioni Comunali interessate a modificare il patto convenzionale all'art. 7 lettere a) e c) in quanto, in caso di scioglimento anticipato della convenzione, il Segretario titolare permane nella sede dell'ente capofila, ai sensi dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020 e non ai sensi della deliberazione dell'ex Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150/99;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 in data 27 febbraio 2026, con il quale è stato nominato Segretario Comunale della Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Castellamonte, San Giusto Canavese e Lusigliè il dottor Sergio Maggio;

DATO ATTO che il dottor Sergio Maggio, in data 27 febbraio 2026, ha accettato l'incarico di cui al decreto del Sindaco n. 3/2026;

VISTA l'attestazione di presa di servizio del Segretario Generale dott. Sergio Maggio in data 27 febbraio 2026, sottoscritta dal Sindaco di Castellamonte, in qualità di Comune capofila, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 14449 del 01 dicembre 2020;

RITENUTO opportuno procedere alla modifica della convenzione in oggetto, limitatamente all'art. 7 lettere a) e c), come indicato dal decreto Prefettizio n. 15 del 25.2.2026;

VISTO l'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

VISTI gli articoli n. 30 e 98 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTA la Legge n.122/2010 del 30.07.2010;

VISTI i pareri favorevoli, resi, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dai Responsabili dei Servizi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Dato atto che tutti gli interventi sono stati regolarmente registrati su supporto informatico conservato presso l'Ufficio Segreteria;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Santoro, Garaffa e Coppo) su n. 12 presenti e votanti

DELIBERA

- **Di modificare** l'art. 7 lettere a) e c) della convenzione per l'esercizio associato del servizio di Segreteria Comunale sottoscritta in data 24 febbraio 2026 tra i comuni di Castellamonte, San Giusto Canavese e Lusigliè, come segue:

“art. 7 – durata e causa di scioglimento della convenzione

omissis

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente all'anno esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica all'altro Comune dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi **dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020.**

omissis

- c. concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione di Castellamonte (ai sensi **dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01 dicembre 2020**). Dell'avvenuto scioglimento della convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune capo-convenzione, al Ministero dell'Interno – Ex-Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Torino – Sezione regionale per il Piemonte.

- **Di trasmettere** copia della presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni di San Giusto Canavese e Lusigliè per i provvedimenti di loro competenza;
- **Di trasmettere** il presente provvedimento unitamente alle deliberazioni di modifica dell'art. 7 lettere a) e c) della convenzione in oggetto, adottate dai Comuni di San Giusto Canavese e Lusigliè alla Prefettura di Torino -Ufficio Territoriale del Governo – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte;

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Santoro, Garaffa e Coppo su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

MAZZA Pasquale Mario

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Sergio MAGGIO

Contro il presente atto è possibile presentare ricorso:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Piemonte.
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.